

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Territorio e Ambiente
Dipartimento Regionale Urbanistica

L'AUTORITÀ COMPETENTE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la Direttiva Europea 2001/42/CE (*Direttiva VAS*), concernente la “Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente”;
- VISTA** la legge regionale 3 maggio 2001 n. 6 ed in particolare l'articolo 91 recante norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale;
- VISTO** il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. (*Testo Unico Ambientale*), concernente “Norme in materia ambientale”;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione n. 23 del 8 Luglio 2014, concernente il “Regolamento della valutazione ambientale strategica (*VAS*) di piani e programmi nel territorio della Regione siciliana”;
- VISTA** la delibera della Giunta regionale del 26 febbraio 2015, n. 48 “Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti in materia di V.A.S, V.I.A e V.INC.A”;
- VISTO** l’Art. 91 della Legge Regionale 7 maggio 2015 n. 9 recante “Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale” come integrato dall’Art. 44 della Legge Regionale 17 marzo 2016 n. 3;
- VISTO** il D.A. n. 207/GAB del 17 maggio 2016, di istituzione della Commissione Tecnica Specialistica (C.T.S.) per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;
- VISTO** il D.A. n. 230/GAB del 27 maggio 2016 con il quale è stata costituita la Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale ed i successivi decreti di modifica ed integrazione;
- VISTO** il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 "Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114" che modifica il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152;
- VISTO** il D.A. n. 142/GAB del 18/04/2018 che ha abrogato le precedenti disposizioni, con il quale sono state disciplinate le procedure di competenza dell’Amministrazione regionale ed individuate le modalità operative e di ottemperanza agli obblighi, anche comportamentali dei componenti della Commissione Tecnica Specialistica, in applicazione dei principi di trasparenza e buon andamento della P.A., in conformità all’art. 97 della costituzione ed alla normativa ambientale di cui al D.lgs 3 aprile 2006, n 152 e ss.mm.ii.;
- VISTA** la circolare n. 1/2019 del 26 febbraio 2019 del Dipartimento Regionale dell’Urbanistica, riguardante le Direttive (Linee Guida) per le ipotesi di modifica di piani e programmi per le fattispecie previste dall’art. 6, comma 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- VISTO** il funzionigramma del D.R.U. approvato con D.P.R.S 27 giugno 2019, n. 12 ”Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell’art. 13, comma 3 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 . Modifica del DPRS 18 gennaio 2013, n. 6 e ss.mm.ii.”;
- VISTO** il D.A. n. 311/GAB del 23 luglio 2019, con il quale si è preso atto delle dimissioni dei precedenti componenti della Commissione Tecnica Specialistica (C.T.S.) e contestualmente sono stati nominati il nuovo Presidente e gli altri componenti della C.T.S.;
- VISTO** il D.A. n. 318/GAB del 31 luglio 2019, di ricomposizione del Nucleo di coordinamento e di nomina del vicepresidente;
- VISTO** il D.D.G. n. 223 del 5 agosto 2019 con il quale è stato approvato il nuovo funzionigramma del Dipartimento Urbanistica;
- VISTO** il D.A. n. 414/GAB del 19 dicembre 2019, di nomina di quattro componenti della Commissione Tecnica Specialistica in sostituzione dei membri scaduti;

- VISTO** il D.A. n. 57/GAB del 16 febbraio 2020, di modifica del Funzionamento della Commissione Tecnica Specialistica per il rilascio delle Autorizzazioni ambientali di competenza regionale e conseguente revoca del D.A. n. 142/GAB del 18/04/2018;
- VISTO** il D.A. n. 53 del 27 febbraio 2020 con il quale è stata approvata la “Direttiva per la corretta applicazione delle procedure di Valutazione Ambientale dei Piani e dei Programmi che riguardano la pianificazione territoriale o le destinazioni dei suoli (urbanistica);
- VISTA** la delibera di Giunta Regionale n. 307 del 20/07/2020 che ribadisce l’individuazione dell’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente quale Autorità Unica Ambientale ad eccezione dell’emanazione dei procedimenti conclusivi relativi alle istruttorie di cui all’art. 1, comma 6, della l.r. 3/2013, ed individua il Dipartimento Regionale Urbanistica all’adozione degli ulteriori provvedimenti relativi a verifiche di assoggettabilità a VAS (art. 12 D.Lgs. n. 152/2006);
- VISTA** la Legge Regionale 13 Agosto 2020 n. 19 ed in particolare gli artt. n. 18 e n. 26;
- VISTA** la propria Direttiva, prot. n. 14638 del 27/10/2020, con la quale si è data disposizione ai Servizi afferenti gli “*Affari Urbanistici*” di predisporre il provvedimento finale per i procedimenti amministrativi in corso riguardanti la procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS di cui all’art. 12 del D.Lgs n. 152/2006 il cui iter amministrativo è stato avviato da questo DRU e consegnato alla Commissione Tecnica Specialistica in data antecedente all’entrata in vigore della L.R. n. 19/2020;
- VISTO** il D.A. n. 265/GAB del 15/12/2021 che regola il funzionamento della C.T.S. per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale che ha sostituito il D.A. n. 57/GAB del 28/02/2020, pertanto abrogato;
- VISTI** il D.A. n. 273/GAB del 29/12/2021 come rettificato dal D.A. n. 275/GAB del 31/12/2021, nonché il D.A. n. 24/GAB del 31/01/2022 e il D.A. n. 116/GAB del 27/05/2022 con i quali è stata definita la composizione della Commissione Tecnica Specialistica;
- VISTO** il D.A. n°170 del 26 luglio 2022 con il quale è prorogato senza soluzione di continuità fino al 31 dicembre 2022 l’incarico a 21 componenti della Commissione Tecnica Specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, modificando, altresì, il Nucleo di Coordinamento con nuovi componenti;
- VISTO** il D.P. Reg. n. 777/Area 1/S.G. del 15/11/2022 con il quale la Dott.ssa Elena Pagana è stata nominata Assessore regionale con preposizione all’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente;
- VISTO** il D.A. n. 310 del 28/12/2022 di ricomposizione del nucleo di coordinamento e di nomina del nuovo presidente della CTS;
- VISTO** il D. A. n. 06/Gab del 13/01/2023 con il quale è stata riformulata, in via transitoria, la composizione del Nucleo di Coordinamento;
- VISTO** il D.P.R. n. 446 del 13/02/2023, in esecuzione della Delibera di Giunta Reg.le n. 95 del 10/02/2023, con il quale è stato nominato Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Urbanistica l’Arch. Calogero Beringheli;
- VISTO** il D.A. n. 194 del 31/05/2023 entrato in vigore il 01/07/2023 con il quale è stato approvato il nuovo regolamento di funzionamento della CTS;
- VISTO** il D.A. n. 237/GAB del 29/06/2023 “Procedure per la Valutazione di Incidenza (VINCA) “Sostituzione degli allegati al decreto n. 36 del 14 febbraio 2022, concernente adeguamento del quadro normativo regionale a quanto disposto dalle Linee guida nazionali sulla valutazione di incidenza (VINCA), pubblicato sulla G.U.R.S. del 28/07/2023;
- VISTO** il D.A. n. 265 del 15/12/2021 oggi prorogato con decreto n. 238 del 30/06/2023 con il quale è stato prorogato il decreto di funzionamento della CTS sino al 30/07/2023;
- VISTO** il D.A. n. 282/GAB del 09/08/2023 con il quale il Prof. Avv. Gaetano Armao è stato nominato Presidente della CTS;
- VISTO** il D.A. n. 284/GAB del 10/08/2023 con il quale sono stati confermati in via provvisoria i tre coordinatori del nucleo della CTS;
- VISTO** il D.A. n. 333/GAB del 02/10/2023 con il quale vengono nominati 23 commissari in aggiunta all’attuale composizione della CTS;
- VISTA** l’istanza prot. 19723 del 08/07/2020, acquisita al prot. DRU n. 10619 del 29/07/2020, con la quale il comune di Tremestieri Etneo, nella qualità di Autorità Procedente, ha richiesto l’avvio della procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. con riferimento al “Piano Urbanistico Commerciale adottato in variante allo strumento urbanistico ai sensi dell’art. 5, comma 5, della L.R. del 22 dicembre 1999, n. 28”;
- VISTO** il D.D.G. n. 61 del 28 febbraio 2021 con il quale l’Autorità Competente, in conformità al parere n. 192/2021 del 30/06/2021 reso dalla Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, ha **assoggettato alla procedura di Valutazione Ambientale**

Strategica la Proposta di “*Piano Urbanistico Commerciale – Variante allo strumento urbanistico ai sensi del 5° comma dell’art. 5 della L.R. n. 28 del 22/12/99*”, di cui al procedimento denominato CT 53-2;

- CONSIDERATO** che avverso al D.D.G. n. 61 del 28 febbraio 2021 e l’allegato parere n. 192/2021 del 30/06/2021 della CTS - l’A.P. ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Regione;
- CONSIDERATO** che il predetto ricorso è stato accolto con Decreto del Presidente della Regione n. 403 del 10 ottobre 2023, sulla base delle argomentazioni contenute nell’allegata Sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa n. 395/2023 reso nell’adunanza del 18 luglio 2023;
- CONSIDERATO** che con la su menzionata Sentenza n. 395/2023 il CGA oltre a sancire l’obbligo di annullamento dell’atto impugnato ha stabilito l’obbligo per l’Amministrazione di *rideterminarsi nel rispetto dei criteri e dei principi generali dell’attività amministrativa*;
- CONSIDERATO** che al fine di ottemperare a quanto disposto dal CGA con sentenza n. 395/2023, con nota prot. n. 16303 del 3/11/2023 il Servizio 4/DRU ha comunicato alla competente Commissione Tecnica Specialistica di *aver provveduto all’inserimento, nell’apposito “Portale Regionale per le Valutazioni e autorizzazioni Ambientali”* gli atti riguardanti il ricorso al Presidente della Regione avverso al D.D.G. n. 61/2022, con l’invito a *riesaminare tutta la documentazione e a rideterminarsi considerando e motivando in maniera specifica e puntuale secondo quanto stabilito dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana nel parere n. 395/2023*;
- CONSIDERATO** che, la CTS con parere n. 744/2023 del 29/12/2023 ha espresso parere motivato di assoggettabilità a VAS sul procedimento relativo alla Proposta di “*Piano Urbanistico Commerciale – Variante allo strumento urbanistico ai sensi del 5° comma dell’art. 5 della L.R. n. 28 del 22/12/99*” adottato in variante allo strumento urbanistico del Comune di Tremestieri Etneo.
- CONSIDERATO** che con nota, prot. generale DRU n. 1507 del 31/1/2024, il Sindaco del Comune di Tremestieri Etneo ha esercitato il diritto di accesso agli atti amministrativi in possesso del DRU ai sensi della vigente normativa in materia di trasparenza ed accesso agli atti amministrativi della P.A. e verificato che, con parere n. 744/2023 del 29/12/2023, la Commissione Tecnica Specialistica ha rinnovato la decisione di sottoporre a VAS (art. 13 del D.Lgs n. 152/20026) il PUC così come nel precedente parere n. 192/2021 allegato al D.D.G. n. 61/2022, con nota assunta al prot. generale DRU n. 1507 del 31/1/2024, ha inoltrato alla competente Area A1/DRU istanza di acquisizione del suddetto parere CTS n. 744/2023. Con la medesima nota il Sindaco ha chiesto formalmente la sospensione della conclusione del procedimento ex art. 12 del d.Lgs n. 152/20026 nelle more di eventuali iniziative da porre in essere avverso il richiamato parere CTS n. 744/2023.
- CONSIDERATO** che con foglio n. 4466 del 12/02/2024, assunto al protocollo generale DRU al n. 2302 del 13/2/2024, il Comune di Tremestieri Etneo ha richiesto all’Autorità Ambientale il riesame del parere n. 744/2023 del 29/12/2023 della CTS e di riconoscere la non assoggettabilità a VAS del piano commerciale.
- CONSIDERATO** che con nota prot. n. 2819 del 22/02/2024, l’Autorità Competente, valutata l’istanza di riesame del parere CTS n. 744/2023 del 29/12/2023, ha disposto la trasmissione del carteggio alla Commissione Tecnica Specialistica per l’acquisizione del definitivo competente parere alla luce delle motivazioni adottate dal Sindaco di Tremestieri Etneo.
- CONSIDERATO** che la Commissione Tecnica Specialistica, a seguito di comunicazione da parte del Servizio 4 DRU, prot. n. 2856 del 22/02/2024, ha visualizzato sul Portale Regionale per le Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, la richiesta di riesame della pratica da parte dell’Autorità Procedente, operando alla verifica delle motivazioni/controdeduzioni adottate.
- CONSIDERATO** che con nota, assunta al protocollo generale DRU al n. 6350 del 29/04/2024, il Dipartimento dell’Ambiente ha trasmesso i pareri resi durante la seduta plenaria del 10/04/2024;
- CONSIDERATO** che, con il parere n. 182/2024 del 10/04/2024, la Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, valutate le motivazioni/controdeduzioni del Comune di Tremestieri Etneo, ha espresso **parere di non assoggettabilità alla procedura di VAS**, con le prescrizioni contenute nel citato parere n. 182/2024, della Proposta di “*Piano Urbanistico Commerciale – Variante allo strumento urbanistico ai sensi del 5° comma dell’art. 5 della L.R. n. 28 del 22/12/99*”, di cui al procedimento denominato CT 53-2;
- RITENUTO** di poter condividere il sopra citato parere della Commissione Tecnica Specialistica n. 182/2024 del 10/04/2024 che, allegato al presente Decreto, ne costituisce parte integrante;

DECRETA

Art. 1) Ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità al parere n. 182/2024 del 10/04/2024, reso dalla Commissione Tecnica

Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, la proposta di “*Piano Urbanistico Commerciale – Variante allo strumento urbanistico ai sensi del 5° comma dell’art. 5 della L.R. n. 28 del 22/12/99*” **sia da non assoggettare alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica** di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs.152/06 e s.m.i., con le prescrizioni contenute nel citato parere n. 182/2024 del 10/04/2024 reso dalla Commissione Tecnica Specialistica.

- Art. 2)** Il **Comune di Tremestieri Etneo**, Autorità Procedente, provvederà alla pubblicazione del presente decreto con l’allegato parere che ne costituisce parte integrante all’Albo Pretorio Comunale e sul proprio sito web.
- Art. 3)** A norma dell’art. 12, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato ed integrato dall’art. 15, comma 1, della Legge 116/2014, e dell’art. 68, comma 4, della L.R. n. 21/2014 e s.m.i., il presente Decreto verrà pubblicato integralmente nel sito web dell’Autorità Competente – Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente – Regione Siciliana, e contemporaneamente per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
- Art. 4)** Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. entro il termine di sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di centoventi giorni decorrenti dalla data della pubblicazione avvenuta sul sito web della Amministrazione comunale del Comune di Tremestieri Etneo.

Palermo, lì 13.05.2024

Il Dirigente Generale
arch. Calogero Beringheli
Firmato



Codice procedura: 1010

Classifica: “CT_053_0000002”

Autorità procedente: Comune di Tremestieri Etneo

OGGETTO: “Piano Urbanistico Commerciale – Variante allo strumento urbanistico ai sensi del quinto comma dell’art. 5 della L.R. n. 28 del 22/12/99 – Verifica di Assoggettabilità a VAS ai sensi dell’articolo 12 del Codice dell’Ambiente”.

Procedimento: Parere di verifica di assoggettabilità a VAS Conclusivo ex art. 12 del Codice dell’Ambiente a seguito dell’annullamento del D.D.G. n. 61/2022 disposto con all’esito di Ricorso Straordinario al Presidente della Regione definito con Decreto del Presidente della Regione del 10 ottobre 2023 - RIESAME PARERE CTS N. 744/2023.

PARERE predisposto sulla base della documentazione e delle informazioni che sono state fornite dal servizio 1 del Dipartimento Regionale Ambiente Regione Siciliana e contenute sul nuovo portale regionale.

PARERE COMMISSIONE T.S. n. 182/2024 del 10.04.2024

VISTA la Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente;

VISTA la Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

VISTA la Direttiva 2009/147/UE concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

VISTO il D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 di attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e s.m.i.;

VISTO il D.A. 30 marzo 2007 “Prime disposizioni d’urgenza relative alle modalità di svolgimento della valutazione di incidenza ai sensi dell’art. 5, comma 5, del D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 e s.m.i.”;

VISTO l’art. 1, comma 3, della L.R. n. 13/07 e l’art. 4 del D.A. n. 245/GAB del 22 ottobre 2007, i quali dispongono che la procedura di valutazione di incidenza è di competenza dell’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii. ed in particolare

LETTO l’articolo 6, comma 3: “Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l’uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l’autorità competente valuti che producano impatti significativi sull’ambiente, secondo le disposizioni di cui all’articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell’area oggetto di intervento” ed il successivo comma 3-bis: “L’autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all’articolo 12, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti, producano impatti significativi sull’ambiente”;



VISTA la Legge Regionale 3 maggio 2001, n. 6, articolo 91 e s.m.i. recante norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTA la Legge Regionale 7 maggio 2015, n. 9: “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale”, ed in particolare l'articolo 91 recante “Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale”;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 23 del 8 Luglio 2014, concernente il “Regolamento della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di piani e programmi nel territorio della Regione Siciliana”;

VISTA la Delibera di Giunta 26/02/2015, n. 48 concernente “Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e di Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA)”, che individua l'Assessorato Regionale del territorio e dell'Ambiente Autorità Unica Ambientale, con l'eccezione dell'emanazione dei provvedimenti conclusivi relativi alle istruttorie di cui all'art. 1, comma 6, della L.R. 09/01/2013, n. 3;

VISTO l'atto di indirizzo assessoriale n. 1484/Gab dell'11 marzo 2015 e ss.mm.ii.;

VISTA la nota prot. n. 12333 del 16/03/2015 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento dell'Ambiente impartisce le disposizioni operative in attuazione della Delibera di Giunta n. 48 del 26/02/2015;

VISTA la Delibera di Giunta regionale 21/07/2015 n. 189 concernente: “Commissione Regionale per le Autorizzazioni Ambientali di cui all'art. 91 della Legge Regionale 7 maggio 2015, n. 9 - Criteri per la costituzione-approvazione”, con la quale la Giunta Regionale, in conformità alla proposta dell'Assessore Regionale per il Territorio e l'Ambiente, di cui alla nota n. 4648 del 13/07/2015 (Allegato “A” alla delibera), ha approvato i criteri per la costituzione della citata Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTO il D.A. n. 207/GAB del 17/05/2016 di istituzione della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, applicativo dell'art. 91 della L.R. 7 maggio 2015 n. 9, così come integrato dall'art. 44 della L.R. 17 marzo n. 3 e dei criteri fissati dalla Giunta Regionale con Delibera n. 189 del 21 luglio 2015;

VISTO il D.A. n. 265/GAB del 15.12.2021, che disciplina il funzionamento della CTS;

VISTO il D.A. n. 311/GAB del 23 luglio 2019, con il quale si è preso atto delle dimissioni dei precedenti componenti della Commissione Tecnica Specialistica (C.T.S.) e contestualmente sono stati nominati il Presidente e gli altri componenti della C.T.S.;

VISTO il D.A. n. 318/GAB del 31 luglio 2019 di ricomposizione del Nucleo di coordinamento e di nomina del vicepresidente;

VISTO il D.A. n. 414/GAB del 19 dicembre 2019 di nomina di n. 4 componenti della CTS, in sostituzione di membri scaduti;

VISTO il D.A. n. 285/GAB del 3 novembre 2020, di nomina del Segretario della CTS;

VISTO il D.A. n. 19/GAB del 29 gennaio 2021 di nomina di nn. 5 componenti della CTS, in sostituzione di membri scaduti o dimissionari, di integrazione del Nucleo di coordinamento e di nomina del nuovo vicepresidente;



VISTO il D.A. n. 265/GAB del 15 dicembre 2021 che regola il funzionamento di C.T.S. per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale che ha sostituito il D.A. n. 57/GAB del 28 febbraio 2020, per-tanto abrogato;

VISTO il D.A. n. 273/GAB del 29 dicembre 2021 di nomina di nn. 30 componenti ad integrazione dei membri già nominati di CTS e di nomina di ulteriori due membri del nucleo di coordinamento;

VISTO il D.A. 36/GAB del 14 febbraio 2022 avente ad oggetto “Adeguamento del quadro normativo regionale a quanto disposto dalle Linee guida Nazionali sulla Valutazione d’incidenza (VincA), approvate in conferenza Stato-Regioni in data 28 novembre 2019”.

VISTO il D.A. n° 24/GAB del 31 gennaio 2022 di nomina di n.1 componente ad integrazione della CTS;

VISTO il D.A. n. 38/GAB del 17/02/2022 che modifica il D.A. n. 265/GAB del 15 dicembre 2021 che regola il funzionamento di C.T.S. per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTO il D.A. n° 116/GAB del 27/05/2022 di nomina di n. 5 componenti ad integrazione della CTS;

VISTO il D.A. n. 170 del 26 luglio 2022 con il quale è prorogato, senza soluzione di continuità fino al 31 dicembre 2022, l’incarico a 21 componenti della commissione tecnica specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, modificando, altresì, il nucleo di coordinamento con nuovi componenti;

VISTO il D.A. 310/Gab del 28.12.2022 di ricomposizione del nucleo di coordinamento e di nomina del nuovo Presidente della CTS.

VISTO il D.A. 06/Gab del 13/01/2023 con il quale è stata riformulata, in via transitoria, la composizione del Nucleo di Coordinamento.

VISTO il D.A. n. 194/GAB del 31/05/2023 che revoca il D.A. n. 265/GAB del 15/12/2022 e attualizza l’organizzazione della CTS, in linea con le previsioni delle recenti modifiche normative ed in conformità alle direttive della Giunta Regionale,

VISTO il D.A.237/GAB del 29/06/23 “Procedure per la Valutazione di Incidenza (VINCA);

VISTO il D.A. n° 252/Gab. del 6 luglio 2023 con il quale è stata prorogata l’efficacia del D.A. n. 265/Gab. del 15 dicembre 2021 e del D.A. n. 06/Gab. del 19 gennaio 2022;

VISTO il D.A. n. 282/GAB del 09/08/23 con il quale il Prof. Avv. Gaetano Armao è stato nominato Presidente della CTS;

VISTO il D.A. n. 284/GAB del 10/08/23 con il quale sono stati confermati in via provvisoria i tre coordinatori del nucleo della CTS;

VISTO il D.A. n. 333/GAB del 02/10/2023 con il quale vengono nominati 23 commissari in aggiunta all’attuale composizione della CTS;

VISTO il protocollo di legalità stipulato tra la Regione Siciliana-Assessorato dell’energia e dei servizi di pubblica utilità, le prefetture della Sicilia e Confindustria Sicilia, del 23 maggio 2011 e s.m.i., ed alla stregua del quale le parti assicurano la massima collaborazione per contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata nell’economia ed in particolare nei settori relativi alle energie rinnovabili ed all’esercizio di cave, impianti



relativi al settore dei rifiuti ed a tutti quelli specificati dal predetto protocollo e si impegnano reciprocamente ad assumere ogni utile iniziativa affinché sia assicurato lo scrupoloso solo rispetto delle prescrizioni di cautele dettate a normativa antimafia di quanto disposto dal protocollo e ritenuto che le valutazioni di pertinenza saranno svolte dalla competente amministrazione con sede di emanazione del provvedimento autorizzatorio, abilitativo o concessorio finale;

LETTO il citato protocollo d'intesa e le allegate Linee-guida;

VISTA la nota prot. 0019723 in data 8 luglio 2020, acquisita con prot. DRU n. 10619 del 29/07/2020, con la quale il comune di Tremestieri Etneo, nella qualità di Autorità Procedente, ha richiesto l'avvio della procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. con riferimento al "Piano Urbanistico Commerciale adottato in variante allo strumento urbanistico ai sensi dell'art. 5, comma 5, della L.R. del 22 dicembre 1999, n. 28".

CONSIDERARO che, relativamente alla complessa vicenda procedimentale che caratterizza la fattispecie, l'A.P., nell'ambito della documentazione prodotta, ha fra l'altro rappresentato che: (i) nelle more dell'approvazione del rielaborato PRG del Comune di Tremestieri Etneo, con Delibera di C.C. n. 72 del 11/08/10 veniva adottata la proposta di Piano Urbanistico Commerciale (di seguito anche "**PUC 2010**") variante anticipatrice, avanzata ai sensi dell'art. 5, comma 5, della L.R. 28/99, allo strumento urbanistico al tempo vigente (P.d.F), rispetto alla quale è stata poi esperita la procedura di VAS, conclusa con D.D.G. del 15.11.2012 n.636 (di seguito, anche "**Parere VAS**"); (ii) nel corso del medesimo arco temporale si è svolta la procedura di adozione del P.R.G. conclusa con D.D.G. del 16.11.2012 n.265, nell'ambito del quale - stante la pendenza del procedimenti di approvazione della predetta Variante - la regolazione delle aree commerciali veniva rimandata all'approvazione del PUC 2010, stabilendo che, nelle more, le suddette zone assumevano classificazione di verde agricolo; (iii) "*Con nota prot. 5495 del 02/03/2017 i progettisti, incaricati della redazione della variante ai sensi dell'art.5 della L.R. 28/99, hanno depositato la Variante 2017 [di seguito, "**Variante 2017**"], rielaborazione della predetta variante 2010, operando, in ottemperanza al D.D.G. 636/12- VAS, una riduzione delle superficie delle aree commerciali ed integrando le norme con le prescrizioni di natura ambientale impartite dal decreto VAS*".

VISTA la nota prot. 0007327 del 09 marzo 2021 del Comune di Tremestieri Etneo, acquisita con prot. DRU n. 4168 del 10/03/2021, con la quale è stato trasmesso il Verbale in data 01/03/2021 nell'ambito del quale l'Autorità Procedente: (i) rappresentava di aver provveduto ad inserire nel Portale Valutazioni Ambientali di codesto Assessorato il RAP ed i relativi allegati della variante urbanistica di cui in oggetto; (ii) attestava che durante il periodo di consultazione sono pervenute le note della Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania, prot. 10103/03 del 14/09/2020 e dell'Ufficio del Genio Civile di Catania, prot. 1 35634 del 18/09/2020; (iii) forniva le proprie deduzioni in merito alle Osservazioni/Indicazioni del S.CM.A. e, con particolare riferimento alla posizione assunta dalla Soprintendenza, dichiarava che "*L'Autorità Procedente concorda con le indicazioni pervenute e la necessaria tutela delle torrette individuate e/o da :individuarsi, che sarà contemplata in fase di valutazione dei singoli progetti*"; (iii) attestava, infine, di aver avviato la fase di consultazione del predetto Rapporto Ambientale Preliminare con i seguenti Soggetti Competenti in Materia Ambientale:

- Dipartimento Regionale dell'Ambiente;
- Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana;
- Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;
- Dipartimento Regionale dell'Energia;



- Dipartimento Regionale Tecnico;
- Dipartimento Regionale dell'Agricoltura;
- Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale,
- Dipartimento Regionale delle Attività Produttive;
- Città Metropolitana di Catania;
- Ufficio Genio Civile di Catania;
- Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania;
- Dipartimento di Protezione Civile per la Provincia di Catania;
- ASP Catania
- Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente-DAP di Catania;

VISTA la nota n. 4225 del 11/03/2021, con cui il Dipartimento dell'Urbanistica - Servizio 4/DRU, Affari Urbanistici Sicilia Sud Orientale dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente - comunicava a questa CTS l'inserimento della documentazione relativa al procedimento in oggetto nell'apposito Portale regionale per le Valutazioni Ambientali (con codice di procedura n. 1010), ai fini dell'acquisizione del parere di competenza.

PRESO ATTO della pubblicazione della documentazione sul sito *web* del Dipartimento regionale dell'ambiente (SI-VVI) costituita dai seguenti documenti:

- Rapporto Ambientale Preliminare per la verifica di assoggettabilità al procedimento di VAS
- Pagamento oneri;
- Mandato pagamento;
- Lista soggetti competenti in materia ambientale;
- Istanza ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/06 sm.i. di attivazione della procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS del "Piano Urbanistico Commerciale — Variante allo strumento urbanistico ai sensi del 5° comma dell'art. 5 della L.R. n. 28 del 22/12/99";
- Nota Comunale prot. DRU n. 4168 del 10/03/2021.

CONSIDERATO che, all'esito dell'istruttoria svolta, con il parere del 30 giugno 2021, n. 192 questa CTS: (i) ha fornito una rappresentazione degli elementi essenziali risultanti dal RAP nonché dei possibili effetti ambientali connessi alla realizzazione del programma, così come rappresentati nella documentazione predisposta dall'A.P.; (ii) ha rappresentato, sulla base degli elementi desumibili dalla documentazione in atti, che è emersa *"la presenza di territori ricoperti da boschi e sottoposti a vincolo di rimboschimento, comma 1 lett. g del Dlgs 42/2004 e s.m.i. art. 142, mentre dalla Figura 50 — Sovrapposizione aree di intervento e tipologie di aree boschive con relative fasce di rispetto"* nonché la presenza *"nelle aree di intervento boschi individuati nel Piano Forestale Regionale (DPRS del 10/04/12) con scarso valore paesaggistico (Livello di tutela 1)"*, ed ha altresì sottolineato – seppur incorrendo in un errore materiale – che *"la grande estensione della superficie interessata dalla variante, che produce un notevole consumo di suolo, anche in considerazione degli obiettivi posti dalla Legge Regionale n. 19 del 13/08/2020 e l'obiettivo fissato del consumo di suolo a saldo zero da raggiungere entro il 2050"*; (iii) ha, conseguentemente, ha espresso parere di assoggettabilità a VAS.

CONSIDERATO che, recependo le conclusioni rassegnate dalla CTS, l'Assessorato Territorio Ambiente,



Dipartimento Regionale Urbanistica, nella qualità di Autorità Competente, con d.d.g. 28 febbraio 2021, n. 61 ha decretato di assoggettare a VAS;

CONSIDERATO che avverso il già menzionato d.d.g. 28 febbraio 2021, n. 61 – e l'allegato parere di questa CTS - l'A.P. ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Regione, lamentando, sotto diversi profili, violazione di legge ed eccesso di potere;

CONSIDERATO che il predetto ricorso è stato, infine, accolto con Decreto del Presidente della Regione n.403 del 10 ottobre 2023, sulla base delle argomentazioni contenute nell'allegato parere del Consiglio di Giustizia Amministrativa, a sezioni riunite, n. 395/2023 reso nell'adunanza del 18 luglio 2023.

CONSIDERATO che, per quanto rileva in questa sede, nel predetto parere il Consiglio di Giustizia Amministrativa (di seguito, **CGA**), nel ricostruire il quadro normativo di riferimento, ha preliminarmente evidenziato che: (i) “*nel caso di una precedente procedura di V.A.S., l'obbligo di ripetere il procedimento può ragionevolmente essere giustificato solo nel caso di modificazioni dello strumento urbanistico che determinino un maggiore impatto sull'ambiente e non anche quando, al contrario, si apportino variazioni finalizzate a incrementare le misure di tutela ambientale previste nel piano come, ad esempio, nel caso di riduzione del carico urbanistico indotto e esclusione dall'edificabilità di alcune aree (vds. Cons. Stato, sez. IV, 28 marzo 2023, n. 3168; T.A.R. per la Lombardia, sede di Milano, Sez. II, 23 luglio 2021, n. 1816)*”; (ii) “*Il Collegio ritiene di aderire all'indirizzo giurisprudenziale per il quale « in un'ottica sostanzialistica tesa ad evitare interpretazioni normative che si risolvono in meri adempimenti formali, approdando poi ad inutili appesantimenti del procedimento, è incline a ritenere che non debba essere sottoposto alla procedura di valutazione ambientale strategica (V.A.S.) uno strumento pianificatorio le cui previsioni non si discostano in maniera sostanziale da quelle già fatte oggetto di tale indagine (T.A.R. Friuli-V. Giulia, Trieste, Sez. I, Sent., 10-05-2012, n. 169; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 15 dicembre 2011, n. 3170; id., 2 settembre 2011, n. 2134, id., 14 marzo 2011, n. 730) » (T.A.R. per la Lombardia, sede di Milano, sez. III, 7 aprile 2021, n. 896/2021)*”; (iii) “*Ulteriore corollario di quanto sopra è che devono essere esplicitate, con una motivazione rafforzata, le ragioni che giustificano il nuovo assoggettamento alla procedura di V.A.S. di piani e programmi già sottoposti positivamente alla verifica ambientale*”.

CONSIDERATO che, nel sottolineare che la variante oggetto del procedimento in questione costituiva una rielaborazione del precedente PUC adottato del 2010 relativamente al quale era stato già reso parere motivato V.A.S., il CGA ha ravvisato il difetto di motivazione eccepito dal Ricorrente, rilevando, in particolare, che “*L'Amministrazione regionale non ha esplicitato:*

i) l'esistenza di differenze tra il piano urbanistico commerciale originario -adottato con deliberazione consiliare n. 72 dell'11 agosto 2010, per il quale era stato già avviato il procedimento di valutazione ambientale strategica e ottenuto il parere motivato con D.D.G. n. 636 del 15 novembre 2012 - e il piano urbanistico commerciale adottato con delibera consiliare n. 47 del 10 ottobre 2017, per il quale è stato decretato l'assoggettamento alla procedura di V.A.S. con il D.D.G. del Dipartimento regionale urbanistica n. 61 del 28 febbraio 2022;

ii) in particolare, se e in che misura il Comune abbia apportato le revisioni all'originario piano urbanistico commerciale del 2010 secondo le prescrizioni del parere V.A.S., contenute nel D.D.G. n. 636 del 15 novembre 2012 e incoerenza con il decreto n. 265 del 16 novembre 2012 di approvazione del P.R.G. del Comune di Tremestieri Etneo;

iii) se gli effetti ambientali della possibile trasformazione urbanistica secondo il rielaborato piano urbanistico commerciale, adottato con delibera consiliare n. 47 del 10 ottobre 2017, siano stati valutati o no nel



procedimento conclusosi con il D.D.G. n. 636 del 15 novembre 2012;

iv) l'esistenza, o no, di effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati nella procedura di V.A.S. svolta e definita con D.D.G. n. 636 del 15 novembre 2012, illustrando, in caso positivo, gli impatti significativi sull'ambiente non esaminati in precedenza che giustificano il nuovo assoggettamento alla procedura di V.A.S.”.

VISTA la nota 16303 del 3 novembre 2023, Assessorato del Territorio e dell'Ambiente - Dipartimento dell'Urbanistica, nel trasmettere il predetto decreto del Presidente della Regione e l'allegato parere del CGA, ha inviato questa CTS *“a riesaminare tutta la documentazione e a rideterminarsi considerando e motivando in maniera specifica e puntuale secondo quanto stabilito dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana nel parere n. 395/2023”*.

CONSIDERATO che questa CTS, con parere n. 744/2023 ha reiterato l'assoggettabilità del Piano al procedimento VAS ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 152 D.Lgs.152/2006 e s.m.i con le seguenti e principali motivazioni:

...dalla disamina della documentazione prodotta: (i) pur emergendo una riduzione delle aree di intervento rispetto al PUC 2010, non appare delineato alcun ordine di priorità degli interventi né sembra che il Comune abbia recepito la prescrizione di stralciare i “comparti” a più bassa priorità sino alla attuazione di quelli ritenuti prioritari; (ii) l'intervento non tiene conto dell'ulteriore esigenza rappresenta in sede di VAS in ordine all'opportunità di mantenere le aree di verde agricolo.

VISTA la nota 2856 del 22/02/2024 con cui il Servizio 4 – Affari Urbanistici Sicilia Sud Orientale ha provveduto all'inserimento sull'apposito portale per le valutazioni ambientali della richiesta di riesame pervenuta con nota prot. n. 4466/2024 riguardo al parere n. 774/2023 della CTS, nella quale sono contenute motivazioni/controdeduzioni considerate dal Dipartimento Regionale dell'Urbanistica appropriate e meritevoli di riesame per la rideterminazione del parere CTS.

RICHIAMATO, per quanto necessario e ai soli fini ricognitivi del quadro ambientale rappresentato dall'A.P., il precedente parere di questa CTS n. 192/2021 nella parte in cui si procede alla definizione degli elementi essenziali forniti dal RAP ai fini della descrizione delle principali caratteristiche del Piano, con particolare riferimento gli elementi dell'allegato I alla Parte II del Codice dell'Ambiente.

CONSIDERATO E VALUTATO che, tenendo conto dei profili di illegittimità ravvisati in sede di annullamento del precedente parere 192/2021, appare, innanzitutto, necessario, come espressamente affermato nel parere del CGA, valutare preliminarmente se vi siano differenze fra il PUC 2010 già sottoposto a VAS e quello oggi in valutazione (Variante 2017) nonché *“se e in che misura il Comune abbia apportato le revisioni all'originario piano urbanistico commerciale del 2010 secondo le prescrizioni del parere V.A.S., contenute nel D.D.G. n. 636 del 15 novembre 2012 e incoerenza con il decreto n. 265 del 16 novembre 2012 di approvazione del P.R.G. del Comune di Tremestieri Etneo”*.

A tale riguardo, a prescindere dall'ordine esplicitato nel parere del CGA, ad avviso di questa CTS sembra corretto valutare preliminarmente l'intervenuto recepimento delle prescrizioni VAS nella Variante 2017, atteso che il puntuale recepimento delle prescrizioni a suo tempo formulate dalla competente Autorità Ambientale si pone quale elemento di rilievo per poter considerare esaustive e definitive le valutazioni ambientali rese sul progetto originario.

In relazione a tali profili, questa CTS deve necessariamente premettere che nel corso del presente procedimento: (i) non risulta caricata sul portale della CTS la documentazione a suo tempo prodotta per



consentire l'espletamento della VAS sull'originario Piano adottato nel 2010 né il provvedimento conclusivo di detto procedimento (*i.e.*, il Decreto VAS); (ii) non risulta altresì prodotta dall'A.P. alcuna documentazione di sintesi che permetta di evidenziare adeguatamente e in maniera puntuale in che modo l'A.P. abbia recepito tutte le prescrizioni contenute nell'articolato del Decreto VAS (risultano comunque talune figure di raffronto nel RAP fra il precedente PUC 2010 e la Variante 2017); (iii) l'A.P. non ha prodotto alcun elaborato del P.R.G. approvato successivamente al PUC 2010 né specifici documenti di raffronto fra detto strumento di programmazione e le soluzioni contenute nella Variante 2017, salvo talune tavole riportate per estratto nel RAP.

Nonostante tali carenze, questa CTS non ritiene necessario richiedere una integrazione della documentazione prodotta in quanto, avendo autonomamente acquisito il Decreto VAS (D.D.G. 636/12) liberamente reperibile dal sito del Comune, sono emersi elementi sufficienti per effettuare la valutazione comparativa richiesta dal CGA.

Dalla disamina del Decreto VAS emerge, infatti, che, in quella sede, l'Amministrazione Ambientale, nell'esprimere il proprio parere circa la compatibilità ambientale della proposta, ha espressamente stabilito che "Il comune di Tremestieri Etneo, nella sua qualità di Autorità procedente, per la prosecuzione dell'iter di approvazione del piano è tenuto ad operare secondo l'articolato seguente".

In particolare, con specifico riferimento alle tematiche di maggior rilievo in relazione alle valutazioni integrative richieste nel parere del CGA, dalla lettura del predetto provvedimento emerge, innanzitutto, che in sede di VAS è stato disposto che "Il comune di Tremestieri Etneo - cui compete l'effettuazione di quelle scelte urbanistiche ritenute maggiormente idonee per lo sviluppo socio-economico della popolazione - provvederà (secondo le previsioni di cui all'art. 15 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i) alle opportune revisioni del PUC, tenendo in adeguata considerazione le risultanze delle consultazioni ed i contenuti del presente parere motivato che descrivono le possibili refluenze ambientali".

Più nel dettaglio, con particolare riferimento all'**estensione del piano**, il medesimo articolo 1 del Decreto VAS prevede che: (i) "In proposito, al fine di garantire la sostenibilità ambientale della strategia pianificatoria, considererà quale alternativa di piano una "revisione dimensionale" delle previsioni delle aree da destinare a nuova urbanizzazione"; (ii) "In ogni caso, poiché le previsioni di infrastrutture viarie sono demandate alla formazione del nuovo PRG ed alla sommatoria delle attuazioni dei singoli interventi e/o lotti, come tali non immediatamente e integralmente realizzabili, si propone di evitare la frammentazione delle attuazioni sul territorio, ponendo le basi per una "attuazione progressiva" del Piano, secondo le indicazioni di cui all'art. 4".

Con particolare riferimento alle modalità di attuazione degli interventi previsti nel Piano 2010, il successivo articolo 2 del Decreto VAS stabilisce ulteriormente che "Il comune di Tremestieri Etneo porrà in essere le misure correttive finalizzate a definire una strategia di disegno del territorio di tipo "modulare", da basare sulla individuazione di comparti di territorio sufficientemente funzionali ed autonomi sui quali stabilire gli interventi di trasformazione da realizzare unitariamente e contestualmente", con l'ulteriore precisazione che "Per tale fine si propone:

- l'identificazione di macro-zone significative di territorio comunale (comparti) da individuare in modo da costituire aree singolarmente ed autonomamente funzionali, considerando sia le infrastrutture previste che quelle già esistenti; in proposito partendo dalla previsione di anello viario si potrebbero ipotizzare 4 o più quadranti di territorio comunale, nei quali la realizzazione delle strade di collegamento deve essere completata unendo almeno due direttrici principali;



- la definizione di un ordine di priorità di attuazione tra le macro-zone individuate, l'ordine privilegerà, comunque, l'attuazione degli interventi nelle zone già dotate delle necessarie infrastrutture viarie ed interne all'urbanizzato;
- di stralciare "temporalmente", sino al totale completamento dell'attuazione della prima zona a maggiore priorità, le previsioni di realizzazione delle macro-zone classificate a più bassa priorità".

Appare, inoltre, rilevante l'ulteriore previsione di cui all'art. 3 a mente della quale "Per le finalità di cui all'art. 1 del presente parere, si pongono alla attenzione dell'Autorità Procedente, in aggiunta a tutto quanto sopra considerato e valutato, le seguenti indicazioni scaturenti dall'analisi e dalla valutazione dei contenuti del piano urbanistico commerciale:

- per garantire le funzioni ecologiche, paesaggistiche [...] del verde agricolo (o seminaturale) si ritiene indispensabile il mantenimento del verde agricolo esistente ed il suo sviluppo sia laddove ne esistano le condizioni, sia nei contesti in cui l'attività agricola, non più produttiva, possa essere trasformata in un ambito di nuovo sviluppo naturale".

CONSIDERATO E VALUTATO che il presente Piano commerciale, ancorché interessi una vasta estensione di territorio con insediamenti di tipo produttivo che comportano un ingente consumo di suolo e di impatti non trascurabili sull'ambiente, non si può non rilevare che l'intera proposta di Variante urbanistica è stata già sottoposta al vaglio dell'intero iter di valutazione ambientale VAS, conclusosi con D.D.G. n.636 del 15.11.2012, ove si esprimeva parere motivato, ex art.15 D.Lgs.152/2006 e s.m.i., decretando che il Comune «*al fine di garantire la sostenibilità ambientale della strategia pianificatoria, considererà quale alternativa di piano una "revisione dimensionale" delle previsioni delle aree da destinare a nuova urbanizzazione...*», rimandando quindi il Piano ad una successiva rielaborazione, mirata specificatamente al dimensionamento dello stesso, ferme restando tutte le valutazioni ambientali di merito già effettuate sugli obiettivi generali della proposta di Variante, sulle caratteristiche intrinseche ed estrinseche degli impianti produttivi da insediare e sulle principali componenti ambientali passibili di impatti potenzialmente negativi per le quali non si ravvisano nuove e diverse previsioni tali da dover rendersi necessaria una nuova procedura di VAS art. 13 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

RILEVATO che con nota prot. 5495 del 02/03/2017 i progettisti, incaricati della redazione della variante ai sensi dell'art.5 della L.R. 28/99, hanno depositato la Variante 2017, rielaborazione della predetta variante 2010, operando, in ottemperanza al D.D.G. 636/12- VAS, una riduzione delle superficie delle aree commerciali ed integrando le norme con le prescrizioni di natura ambientale impartite dal decreto VAS;

CONSIDERATO che il PUC individua e distingue le seguenti superfici commerciali di progetto.

zona D1 - commerciali: mq 119.770;

zona D2 - artigianali: mq 138.557;

Zona D4 - artigianali e/o commerciali solo piccole e medie strutture di vendita: mq 35.307.

Per un totale di aree produttive previste in progetto pari a **293.634 mq** rispetto ai 401.234 inizialmente previsti.

VALUTATO che, alla luce del riesame della fattispecie resa necessaria a causa dell'annullamento del precedente parere, l'ulteriore approfondimento effettuato alla luce dei rilievi sollevati nel parere del CGA permette di rilevare che la Variante 2017, rispetto alla versione sottoposta a VAS, implica effettivamente – come più volte sottolineato dall'Autorità Proponente – una riduzione delle superfici di intervento e ciò al fine, secondo quanto rappresentato dal Comune, di recepire le prescrizioni contenute nel decreto VAS.

CONSIDERATO che il Proponente nel RAP dichiara che: "...per uniformarsi ai vari dettami degli articoli del decreto VAS n.636 del 15/11/2012, si sono previsti gli interventi a mezzo di comparti edificatori che



garantiscono la realizzazione per parti omogenee ed indipendenti senza gravare sul bilancio comunale per quanto attiene alle opere di urbanizzazione e, nelle norme tecniche d'attuazione, sono stati inseriti gli articoli che garantiscono il rispetto delle norme ambientali.”

VALUTATO che l'attuazione del PUC avverrà per comparti omogenei opportunamente distinti per tipologia insediativa.

CONSIDERATO E VALUTATO che in merito al rispetto del principio di invarianza idraulica, invero il proponente al capitolo 5.3 del RAP ha investito la tematica, stimando opportunamente i volumi idraulici che subiranno variazioni nella fase pre e post operam, riportando quanto di seguito:

“Sono stati, quindi, determinati i volumi di acqua da mitigare per ogni comparto prendendo in considerazione le relative nuove superfici impermeabili, definite dalla massima percentuale di area coperta edificabile (35% dell'intera superficie del comparto) come riportato nelle Norme tecniche urbanistiche di attuazione del Piano Commerciale. L'evento di precipitazione considerato per il calcolo della portata di pioggia e del relativo coefficiente idrometrico ante e post modifica, fa riferimento ad un periodo di ritorno di 50anni. La determinazione del volume da mitigare è stata condotta secondo il metodo delle sole piogge. Si è rilevato, pertanto, che, a seguito alla variazione d'uso del territorio, considerando solo la creazione di nuove copertura (35% dell'intera area del comparto), si registrerà un incremento del deflusso superficiale che dovrà essere smaltito attraverso la realizzazione di una vasca d'accumulo e di un pozzo perdente per ogni Comparto, in accordo con il principio dell'invarianza idraulica.

Per ulteriori variazioni d'uso (come realizzazione di strade, parcheggi ecc) che andranno ad interessare le restanti aree dei comparti, sarà opportuno adottare una serie di accorgimenti per limitare il più possibile la loro l'impermeabilizzazione. Nei terreni permeabili come i terreni vulcanici per mantenere principio dell'invarianza idraulica e un drenaggio urbano sostenibile basterebbe adottare:

- *pavimentazioni permeabili o semipermeabili;*
- *superficie sterrate inerbite o con grigliati in calcestruzzo inerbiti;*
- *masselli porosi inerbiti o Masselli porosi;”*

CONSIDERATO E VALUTATO che in merito agli effetti del traffico veicolare indotto, il Proponente dichiara che: *È stata contemplata/riconfermata la nuova viabilità che permette di razionalizzare l'accesso a tali aree sia da parte degli abitanti locali sia dai comuni limitrofi e localizzate le aree a parcheggio esistenti e previste dal PRG approvato.*

E inoltre, nelle allegate Norme Tecniche di Attuazione del PUC, al punto 1.9 prescrive che:

“L'approvazione dei progetti, ai fini del rilascio delle concessioni e autorizzazioni edilizie, nonché il rilascio delle autorizzazioni per nuove aperture, trasferimenti, ampliamenti, estensione di settore merceologico per esercizi commerciali e centri commerciali aventi una superficie di vendita superiore a 1.500 mq., sono subordinati alla valutazione di impatto sulla viabilità. I progetti e le domande di autorizzazioni commerciali devono essere accompagnati da idoneo studio sulla viabilità dell'area, da studi di dettaglio dei nodi, con verifica funzionale degli stessi per un'idonea organizzazione delle intersezioni viarie e degli svincoli di immissione sulla rete stradale interessata, in funzione della classe di appartenenza dei singoli tronchi, della capacità degli stessi e dei previsti livelli di servizio. In particolare devono essere considerati: a) il movimento indotto dei veicoli commerciali e le relative problematiche di carico e scarico, specialmente se comportano la sosta su suolo pubblico, che deve essere regolamentata; b) il movimento indotto di vetture private, calcolato assumendo,



convenzionalmente, un flusso viario, in ore di punta, pari a 1,2 volte la capienza del parcheggio pertinenziale previsto dalle presenti norme in relazione alla struttura, sia in entrata che in uscita; c) il traffico ordinario, assumendo il maggior valore, depurato dalle stagionalità, stimato tra le ore 18 e le ore 19 del venerdì e del sabato; d) l'organizzazione e la portata degli accessi."

RITENUTO pertanto che, alla luce della sopra citata richiesta di riesame del parere CTS n. 744/2023, considerato e valutato tutto quanto sopra esposto, sussistono elementi e spunti di riflessione meritevoli di una nuova valutazione specialistica della procedura in esame.

La Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale

Tutto ciò VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO

Esprime parere di non assoggettabilità a VAS sul procedimento relativo al Piano Urbanistico Commerciale adottato in variante allo strumento urbanistico ai sensi dell'art. 5, comma 5, della L.R. del 22 dicembre 1999, n. 28 con le seguenti raccomandazioni:

1. L'attuazione del PUC dovrà avvenire intervenendo prioritariamente sulle opere previste per la viabilità di collegamento tra gli insediamenti commerciali, il centro abitato e le infrastrutture intercomunali;
2. Nell'attuazione dei comparti, venga data priorità agli insediamenti artigianali e del piccolo commercio al fine di favorire l'imprenditoria locale e decongestionare i centri urbani dal traffico di mezzi e utilizzo di attrezzature non compatibili con il contesto cittadino;
3. Il progetto dei fabbricati dovrà essere predisposto in modo da ottimizzare l'efficienza energetica della struttura e delle dotazioni impiantistiche e dovrà prevedere altresì l'installazione di impianti di energia a fonte rinnovabile secondo i criteri di "edificio a energia quasi zero" come disposto dalla direttiva 2010/31/UE e dal D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito in L. n.90/2013 ss.mm.ii ed in generale nel rispetto del principio il principio DNSH alla stregua del quale occorre sempre prescegliere la soluzione realizzativa che non arrechi danno agli obiettivi ambientali, a basso impatto e con consumi energetici ridotti al minimo. I materiali dovranno provenire prevalentemente da economia circolare con il migliore eco-bilancio possibile e che deve risultare da apposita asseverazione del progettista.
4. In tutte le coperture dei corpi di fabbrica dovranno essere installati tegole o moduli fotovoltaici di ultima generazione finalizzati all'autoconsumo e sostenibilità degli edifici, e gli stessi pannelli dovranno avere un basso indice di riflettanza solare, in modo da ridurre il cosiddetto "effetto acqua" o "effetto lago" che potrebbe confondere l'avifauna. Andranno predilette forme di utilizzo di sistemi termici passivi come la facciata ventilata, la serra solare e il camino del vento.
5. Per tutte le aree esterne a parcheggio, dovranno essere sempre adottati sistemi di ombreggiamento con pensiline fotovoltaiche, oltre a colonnine di ricarica elettriche in misura di almeno una ogni cinque posti auto;
6. Andranno essere previsti idonei sistemi per la raccolta ed il recupero dell'acqua piovana, attraverso l'impiego di serbatoi e/o cisterne da utilizzare per l'irrigazione delle aree a verde e prevedere impianti idrico-sanitario di sistemi atti a favorire il risparmio idrico come riduttori/regolatori di flusso;



7. Si dovranno adottate soluzioni progettuali funzionali al contenimento dell'inquinamento luminoso, attraverso l'uso di apparecchi di illuminazione schermati per evitare l'abbagliamento e permettere la direzione dei flussi luminosi verso il basso, rendere morbida la luce diffusa, nonché privilegiare l'utilizzo di lampade al led, favorire la propagazione della luce naturale (preferendo quella riflessa a quella diretta) e implementarla con luce artificiale adeguata ed energeticamente efficiente; rispettare i requisiti acustici di normativa per il potere fonoisolanti degli elementi costruttivi.
8. Deve essere sempre previsto specifico ed idoneo spazio per l'alloggio dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti e relativo spazio di accesso e manovra per i mezzi addetti al ritiro degli stessi.
9. Per le aree esterne interessate da pavimentazioni si dovranno prevedere soluzioni di copertura permeabili del suolo, al fine di permettere il massimo drenaggio delle acque meteoriche e ridurre l'accumulo in superficie con conseguente contenimento dei fenomeni di allagamento urbano.
10. Le aree di parcheggio dovranno essere dotate di adeguata vegetazione arborea ed arbustiva autoctona, atta ad ombreggiare i veicoli in sosta e a mitigare l'impatto visivo dei manufatti edilizi;

Il presente parere ha esclusiva valenza ambientale, pertanto, ferme restando le valutazioni in materia urbanistica, dovranno essere acquisite tutte le dovute autorizzazioni, nulla osta e pareri necessari alla realizzazione di quanto previsto nel progetto di Piano.